OGGETTO: Circolare n. 17 2010 Seregno, li 8 settembre 2010

Slitta al 2 novembre la comunicazione Black list

La trasmissione delle comunicazioni black list, originariamente in scadenza al 31 agosto 2010, è stata posticipata al 2 novembre, con il D.M. 5 agosto 2010, pubblicato in G.U. n. 191 del 17 agosto 2010.

I nuovi termini di trasmissione delle comunicazioni Black list

Come già affrontato nelle precedenti circolari, i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di imprese/professionisti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rapporti intrattenuti con tali operatori economici, in relazione alle operazioni effettuate a partire dal 1º luglio 2010. La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello approvato con Provvedimento del 28.05.2010, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Contrariamente a quanto inizialmente stabilito, il D.M. del 5 agosto 2010 ha previsto che il primo invio deve essere effettuato entro il 2 novembre 2010 non più solo per i soggetti trimestrali, ma anche per i mensili, ufficializzando così la tanto attesa proroga dell'adempimento.

Altre novità del D.M. 5 agosto

Il D.m. del 5 agosto 2010 apporta altre novità;

- esclude dall'obbligo di invio della comunicazione black list le operazioni poste in essere con Cipro, Malta e Corea del Sud dal 1º luglio al 4 agosto 2010. Tali Paesi, infatti, sono stati esclusi dall'elenco dei Paesi Black list con il precedente decreto del 27 luglio 2010, ma solo il decreto del 5 agosto 2010 ha precisato che le operazioni intercorse nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 4 agosto sono escluse dall'obbligo di invio della comunicazione black list.
- Ha prorogato come segue i termini di invio della comunicazione: 1° INVIO COMUNICAZIONI BLACK LIST - Entro IL 2 novembre 2010 SOGGETTI MENSILI - per i periodi mensili di luglio agosto e settembre 2010 SOGGETTI TRIMESTRALI - per il trimestre luglio – settembre 2010
- Ha previsto che le prestazioni di servizio escluse da Iva per la mancanza del requisito della territorialità, effettuate da e verso Paesi black list (diversi da Cipro, Malta e Corea del Sud), devono essere incluse nelle comunicazioni black list. Si tratta in particolare dei servizi esclusi da Iva ai sensi degli articoli 7-ter, 7quater e 7-quinquies del d.p.r. 633/72. L'obbligo è previsto per le prestazioni di servizio effettuate a partire dal 1° settembre 2010. La normativa tratta esplicitamente delle sole prestazioni di servizi, per cui le cessioni di beni fuori campo Iva, per mancanza del presupposto territoriale, non devono essere incluse nelle comunicazioni black list.
- Ha stabilito l'esclusione dalla comunicazione black list delle operazioni esenti, sia attive sia passive, da parte di soggetti che hanno optato per la dispensa da adempimenti, ex art. 36-bis del d.p.r. n. 633/1972. L'esclusione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Contrino

Riferimenti normativi D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 27 luglio 2010 D.M. 5 agosto 2010

Email: info@contrino.it